



SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDI

Assemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it

INVIATO TRAMITE PEC

TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa dei seguenti argomenti:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. 367 dell'11 marzo 2019

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5340-5738
fax 051.527.5785

Email: segiunta@regione.emilia-romagna.it
PEC: segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/_____/_____
INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
Classif. | 47 | 100 | 80 | 50 | | | Fasc. | 2 | 2019 | 1 | |

European Union

European Union

European Union

European Union

European Union

European Union

European Union

European Union

European Union

European Union

European Union

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 367 del 11/03/2019

Seduta Num. 10

Questo lunedì 11 **del mese di** marzo
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/394 del 07/03/2019

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Francesco Raphael Frieri

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale ed in particolare gli articoli 49 e seguenti;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." e ss. mm. e ii.;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.ii. ad oggetto "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" che detta disposizioni in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna disciplinando, in particolare:
 - l'art. 1 comma 3 bis lett. d) che definisce il "Sistema delle amministrazioni regionali" costituito da "Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie regionali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonché gli enti regionali di cui alla lettera c)";
 - l'art. 9 "Personale delle strutture speciali" che disciplina il personale delle strutture speciali definendo i criteri e le modalità di assegnazione e di determinazione del trattamento economico, e al comma 12 bis stabilisce quali titoli di studio costituiscono requisito per il reclutamento mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale;
 - l'art. 16 "Approvazione della graduatoria" che prevede la validità triennale delle graduatorie in esito a procedure selettive, e la possibilità di utilizzo delle stesse per la copertura di ulteriori fabbisogni, nonché, a fini di economicità, la possibilità per la Regione di provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo assenso degli interessati;

Richiamato il Regolamento regionale 2 novembre 2015 n. 3 "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale";

Richiamati altresì:

- la L. 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che all'art. 1 comma 361 prevede: "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso";

- il Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 20 recante "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2018", ed in particolare l'art. 4 "Interventi straordinari per il superamento del precariato", che, nel disciplinare le procedure di stabilizzazione, ha previsto che il requisito dei tre anni di anzianità richiesto dall'art. 20 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 75/2017 possa essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso Regione e struttura commissariale;
- il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni con L. 4 dicembre 2017, n. 172 ed in particolare l'art. 2-bis, comma 42 che recita "Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del citato articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso";

Richiamata inoltre:

- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, che all'art. 19, comma 8-quinquies, prevede "Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione istituisce un fondo relativo alle attività di centrale acquisti di cui all'articolo 21 della presente legge. In relazione a quanto disposto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, detto fondo è finanziato, per i soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, stipulando apposite convenzioni che garantiscono il riversamento all'entrata del bilancio regionale delle risorse finanziarie previste sugli stanziamenti dei singoli appalti di servizi e forniture e, per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a), con l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte degli enti che sarà verificata a consuntivo. La capienza del fondo è determinata in relazione al numero dei dipendenti potenzialmente interessati ed alla quota erogabile";

Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno procedere ad un adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di organizzazione ai principi ed alle disposizioni della legislazione nazionale sopra richiamata, prevedendo:

- a. la possibilità, al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, di utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, nel loro periodo di validità per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, e la possibilità di utilizzare le graduatorie approvate da altre amministrazioni per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- b. la cumulabilità dell'anzianità maturata con rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, al fine del raggiungimento del requisito di anzianità prescritto nelle lettere a) e b) del comma 42 dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che ha introdotto una riserva a favore dei titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, cioè coloro che sono stati a suo tempo assunti per fronteggiare l'emergenza del Sisma 2012; ciò

- al fine di consentire la partecipazione di tali collaboratori precari alle procedure selettive che l'Amministrazione intende bandire;
- c. nell'ambito della modifica dell'art. 19 comma 8 quinquies della L.R. n. 11/2004, introdotta dall'art. 35 della L.R. n. 24/2018, la sostituzione del testo "*per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a)*" con il più puntuale riferimento agli "*enti del Servizio sanitario regionale*";
- d. nell'ambito della disciplina del personale delle Strutture Speciali, di cui all'art. 9 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii., l'abrogazione dell'inciso che estende la richiesta del titolo di studio per l'accesso alle categorie B, C e D anche per il personale di ruolo, già classificato nelle predette categorie ai sensi di specifiche disposizioni di legge, in caso di assegnazione presso dette strutture speciali;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO);

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva

di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019- 2021”;

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto del Progetto di legge regionale recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto di 5 articoli e corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, anch’esse allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di proporre all’Assemblea Legislativa Regionale l’approvazione del progetto di legge regionale sopracitato, ai sensi dell’art. 49 e seguenti dello Statuto regionale;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, al Riordino istituzionale, alle Risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto di legge regionale recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione”, composto da 5 articoli, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2), unitamente alla relativa relazione illustrativa (allegato 1) ed alla scheda tecnico finanziaria (allegato 3), tutti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- b) di proporre all’Assemblea legislativa regionale il progetto di legge regionale di cui al precedente allegato 2 per l’approvazione a norma di legge;
- c) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

- d) di pubblicare la relazione illustrativa ed il progetto di legge, allegati alla presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Relazione illustrativa del Progetto di legge regionale "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione".

Il presente progetto contiene disposizioni che incidono sull'organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle amministrazioni regionali.

Articolo 1

L'articolo 1 disciplina l'utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. Esso stabilisce, al comma 1, la possibilità per detti enti di utilizzare le proprie graduatorie per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con i rispettivi piani triennali del fabbisogno del personale. Il comma 2 puntualizza che la possibilità di utilizzare le graduatorie approvate da altre amministrazioni per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato previo accordo tra le amministrazioni interessate, prevista dalla normativa statale in materia, si intende sostanzialmente riferita a tutte le graduatorie vigenti approvate dagli enti suddetti.

Le finalità delle previsioni di entrambi i commi sono quelle di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 2

L'articolo 2 aggiunge un comma finale all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) che, come noto, ha disciplinato le procedure di stabilizzazione del personale precario della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del D.Lgs. n. 75 del 2017. In particolare il comma 1 del citato articolo 4 stabiliva che il requisito dei tre anni di servizio richiesto dall'art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 75 del 2017 potesse essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.

Il comma 2 bis introdotto dal presente articolo prevede, analogamente a quanto previsto nel comma 1 dell'articolo in cui si inserisce, la medesima cumulabilità al fine di maturare i requisiti prescritti nelle lettere a) e b) del comma 42 dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), che ha introdotto una riserva a favore dei titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del DL n. 95 del 2012, cioè coloro che sono stati a suo tempo assunti per fronteggiare l'emergenza del Sisma 2012.

Si tratta dunque di una previsione finalizzata a superare il precariato e volta a perimetrare la platea di coloro che, assunti con contratto flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale per le esigenze del Sisma 2012, possono partecipare con riserva alle procedure concorsuali che la Regione intende bandire.

Articolo 3

L'articolo 3 introduce una modifica al comma 8 quinquies dell'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) al fine di chiarire un dubbio sollevato dal Ministero dell'Economia e delle finanze in sede di esame dell'articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) che ha appunto introdotto il citato comma 8 quinquies. In particolare il MEF ha chiesto di chiarire che le risorse relative al Servizio sanitario regionale sono da intendersi riferite esclusivamente alle attività della centrale acquisti riconducibili agli enti e aziende del servizio sanitario regionale. La modifica proposta sostituisce pertanto il vigente riferimento <<per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a)>> (dell'art. 19 LR n. 11 del 2004) con il più puntuale riferimento agli <<enti del Servizio sanitario regionale>>.

Art. 4

L'art. 4 introduce una modifica al comma 12 bis dall'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) nell'ambito della disciplina del Personale delle strutture speciali, recentemente riformata dall'art. 2 della Legge regionale 20 dicembre del 2018 n.21, abrogando l'inciso relativamente alla necessità del possesso dei titoli di studio previsti dalla legge per l'accesso alle categorie di classificazione B, C e D, richiesti, oltre al personale reclutato mediante contratto a tempo determinato, anche al personale di ruolo assegnato alle strutture speciali e già inquadrato in dette categorie ai sensi di legge.

Articolo 5

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Allegato 2

Progetto di legge regionale recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione"

Articolo 1

Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le Agenzie e gli enti regionali, nonché le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime graduatorie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017

1. Nell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In attuazione dell'art. 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2017, n. 172, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso i processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza."

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. Nel comma 8 quinquies dell'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), introdotto dall'articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole "*per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a)*" sono sostituite con le parole "*per gli enti del Servizio sanitario regionale*".

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Nel comma 12 bis dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole "nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell'incarico" sono soppresse.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

**SCHEDA TECNICO FINANZIARIA 2 - Progetti di legge che non prevedono oneri
(Clausola di neutralità finanziaria)**

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione" contiene disposizioni che incidono sull'organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle amministrazioni regionali.

Articolo 1 - Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

L'articolo 1 disciplina l'utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e degli enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, prevedendo per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con i piani triennali del fabbisogno del personale dei rispettivi enti. Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare graduatorie di altre amministrazioni, previo accordo. La norma ha un impatto puramente organizzativo e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017

L'articolo 2 aggiunge un comma finale all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) che, come noto, ha disciplinato le procedure di stabilizzazione del personale precario della Regione Emilia-Romagna, al fine di perimetrare la platea di coloro che, assunti con contratto flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale per le esigenze del Sisma 2012, possono partecipare con riserva alle procedure concorsuali che la Regione intende bandire. La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

L'articolo 3 introduce una modifica al comma 8 quinquies dell'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) al fine di

chiarire un dubbio sollevato dal Ministero dell'Economia e delle finanze in merito alle risorse relative al Servizio sanitario regionale da intendersi riferite esclusivamente alle attività della centrale acquisti riconducibili agli enti e aziende del servizio sanitario regionale. La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

L'art. 4 interviene nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 sul Personale delle strutture speciali, recentemente riformato dalla Legge regionale n. 21 del 2018, abrogando nel comma 12 bis un inciso relativamente alla necessità del possesso dei titoli di studio per l'accesso alle categorie di classificazione B, C e D, richiesti anche al personale di ruolo assegnato alle strutture speciali, già inquadrato in dette categorie ai sensi di legge. La norma non comporta oneri per il Bilancio regionale

Art. 5 - Entrata in vigore

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/394

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/394

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/394

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 367 del 11/03/2019

Seduta Num. 10

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assessorato Regionale

Giunta Regionale

Ufficio Regionale di Pianificazione

Settore Urbanistica

Comune

Provincia

Capitolo

Provincia di Bologna

Ufficio Regionale di Pianificazione